

IMPOSTE E TASSEdi **GIANCARLO ROMITI****Resta ancora esente Iva l'insegnamento sportivo***In sede di conversione del D.L. 124/2019 è stata definitivamente scongiurata l'imponibilità dal 1.01.2020.*

L'art. 10, c. 10, n. 20 D.P.R. 633/1972 considera esenti Iva " *le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti e da Onlus, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale* ". L'Amministrazione Finanziaria ha precisato in passato (risoluz. 24.06.2002, n. 205/E) che il riconoscimento può essere effettuato anche dalle **Federazioni Sportive Nazionali** in quanto organi appartenenti al CONI, Ente a sua volta sottoposto per legge alla vigilanza del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

Nel corso degli anni (risoluz. 13.04.1978, n. 360751; risoluz. 26.05.1978, n. 361426; risoluz. 30.12.1993, n. 551), è stato man mano chiarito che rientrano nelle previsioni di esenzione le prestazioni delle **scuole di sci** (FISI) o di **tennis** (FIT), mentre si dovevano continuare a considerare imponibili le tipiche prestazioni di servizi (uso piscina, palestra, ecc.) o le cessioni di abbigliamento sportivo.

Orbene: vista una recente sentenza (**C-449/17 del 14.03.2019**) con cui la Corte di Giustizia Europea ha espressamente **escluso dal regime di esenzione l'insegnamento della guida automobilistica** , il nostro legislatore, nonostante la causa Ue non faccia riferimento alcuno al mondo sportivo, con l'art. 32 D.L. 124/2019 (Decreto fiscale collegato alla manovra finanziaria 2020), pareva intenzionato a escludere, dal 1.01.2020, l'esenzione Iva anche per i servizi erogati dalle scuole dello sport organizzate dai sodalizi sportivi dilettantistici.

Venivano infatti sostituite le parole " *e quelle didattiche di ogni genere, anche...* " con le parole: " *le prestazioni d'insegnamento scolastico* ".

Tuttavia, come auspicato da più parti e considerati anche:

a) **art 132, par. 1, c. 1, lett. m) della Direttiva 2006/112/CE** per cui il regime di esenzione Iva è possibile " *per talune prestazioni di servizi se strettamente connesse con la pratica dello sport o l'educazione fisica e se fornite da organismi senza scopo di lucro* ";

b) alcune **recenti tesi espresse dal legislatore comunitario** al fine di " *promuovere la pratica dello sport in ampi strati della popolazione* " (Corte di Giustizia UE, causa C-18/12 del 26.2.2013) e " *favorire le attività che arrecano beneficio alla salute fisica o mentale di coloro che praticano lo sport regolarmente* " (Corte di Giustizia UE, causa C-90/16 del 26.10.2017);

in sede di conversione del D.L. 124/2019 (L. 157/2019 pubblicata in G.U. il 24.12.2019) è stato accolto un emendamento per cui ora al testo originario dell'art. 10, c. 1, n. 20) D.P.R. 633/1972, dopo le parole "a titolo personale" sono aggiunte le seguenti: " *Le prestazioni di cui al primo periodo precedente non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1* ".

In definitiva, dal 1.01.2020, **sono assoggettate a Iva esclusivamente le attività delle scuole guida** oggetto della sopra richiamata sentenza UE, mentre restano ancora in **regime di esenzione** le " **prestazioni didattiche di ogni genere** ", quindi anche l'attività didattica organizzata dalle scuole sci, nuoto, tennis, ecc.

E' bene, infine, sottolineare che la questione sopra esaminata è riferita esclusivamente all'attività didattica commerciale e non certamente a quella cosiddetta **decommercializzata** , ex art. 148, c. 3 del Tuir e art 4, c. 4 D.P.R. 633/1972, quest'ultima svolta, anche a fronte di corrispettivi specifici, in conformità alle finalità istituzionali e nei confronti dei propri soci, associati o partecipanti.